

3. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

3.1 Considerazioni preliminari

La tutela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, si esplica sia sull'esercizio degli elettrodotti (art.5), sia sulla progettazione delle nuove installazioni e/o nuovi insediamenti presso elettrodotti preesistenti (art. 6).

L'attuazione della vigilanza sul rispetto di limitazioni nell'esercizio degli elettrodotti tiene conto dell'effettiva esposizione delle popolazioni. La grandezza fisica oggetto dei controlli in relazione al rispetto del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità è l'induzione magnetica, variabile in funzione della richiesta dell'utenza, della disponibilità di energia e delle contestuali condizioni di carico della rete.

3.2 Oggetto

L'art. 3 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 prescrive che si assuma per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

L'art. 4 comma 2 del DPCM 8 luglio 2003 fissa l'obiettivo di qualità in 3 μ T per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

La presente procedura, ai sensi dell'art. 5 comma 2, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la determinazione e la valutazione del valore di induzione magnetica utile ai fini della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità.

Il comma 3 dell'Art. 5 fa esplicito riferimento alla possibilità di avvalersi di metodologie di calcolo basate su dati tecnici e storici dell'elettrodotto.

Il non superamento dell'obiettivo di qualità, valutato in base alle misure con riferimento alla corrente circolante nei conduttori, non ha nessuna implicazione riguardo all'osservanza delle fasce di rispetto e, ovviamente, non esime dalla loro applicazione.

Le misure ai fini della verifica del non superamento dei limiti di esposizione non sono oggetto del presente documento.

3.3 Applicabilità

La presente procedura si applica a tutti gli elettrodotti come definiti dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (art. 3 lett.e).